

Prot. n. 3526/2023

Rif: DG/PDN/DFP/UCE/guida/192

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" SUS-MIRRI.IT (CODICE PROGETTO IR0000005, CUP D13C22001390001), MEET (CODICE PROGETTO IR0000025, CUP: D53C22001400005), GEOSCIENCES IR (CODICE PROGETTO IR0000037, CUP: I53C22000800006), ITINERIS (CODICE PROGETTO IR0000032, CUP: B53C22002150006), ECCSELLENT (CODICE PROGETTO IR0000020, CUP: F53C22000560006), EMBRC-UP (CODICE PROGETTO IR0000035, CUP: C63C22000570001) E TERAB-IT (CODICE PROGETTO IR0000022, CUP: I53C21000370006) CIG 976416188D, CUI: S00055590327202300001, CUP: D13C22001390001, D53C22001400005, I53C22000800006, B53C22002150006, F53C22000560006, C63C22000570001, I53C21000370006.**

## **SCRITTURA PRIVATA**

**Tra**

**L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS**, con sede legale in Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico (TS), C.F. e Partita IVA 00055590327, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Paola Del Negro, autorizzata alla stipula del presente contratto di accordo quadro con Determinazione n. 255 ADW del 21/04/2023, di seguito denominato anche solo per brevità "l'OGS",

**e**

**Appaltiamo S.r.l.**, con sede legale in Trento, Via Alessandro Volta n. 110, C.F. e Partita IVA 03440481202, in persona del Legale Rappresentante, Avv. Michele Leonardi, nato a Trento il 03/08/1981, residente in Trento, Via Bellavista n. 21, di seguito denominata anche solo per brevità "Impresa",

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

**premesso che**

- a) con Determinazione n. 255 ADW del 21/04/2023 l'OGS ha aggiudicato il contratto di accordo quadro all'operatore economico Appaltiamo s.r.l., con sede legale in Trento, per un importo massimo complessivo pari ad € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00), oltre IVA, per la durata di 12 (dodici) mesi;
- b) le verifiche previste dalla vigente normativa in merito ai requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore economico in fase di gara hanno avuto esito positivo;
- c) è pertanto intenzione delle parti disciplinare mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata gli obblighi relativi all'esecuzione del contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di supporto giuridico-amministrativo ai RUP in materia di appalti pubblici nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, come meglio determinati nel Capitolato tecnico-amministrativo,

**tutto ciò premesso, le Parti, così come in epigrafe rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.**

## **Articolo 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutti i documenti richiamati all'interno del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, ne formano parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 2 – Oggetto**

Il contratto ha per oggetto il servizio di supporto giuridico-amministrativo ai RUP in materia di appalti pubblici. Le caratteristiche dei servizi oggetto del contratto sono descritte all'interno dell'art. 1 e dell'art. 3 del capitolato tecnico-amministrativo.

## **Articolo 3 – Durata**

Il presente contratto ha una durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il presente contratto si intende comunque concluso in caso di esaurimento del relativo valore di cui al successivo art. 4 prima del termine di cui al comma che precede.

È esclusa qualsiasi forma di rinnovo o proroga al termine del periodo contrattuale sopra considerato.

## **Articolo 4 – Importo dell'accordo quadro**

L'importo massimo contrattuale è pari ad € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00), IVA esclusa.

L'importo relativo a ciascun singolo contratto derivato sarà determinato sulla base dei prezzi indicati nell'art. 4 del capitolato tecnico-amministrativo.

L'OGS non garantisce alcuna prestazione minima all'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per tutta la durata del contratto l'OGS si riserva quindi la facoltà di richiedere all'Impresa lo svolgimento di una o più delle prestazioni indicate all'art. 3 del capitolato speciale di appalto, fino alla concorrenza dell'importo massimo del presente contratto.

Nel caso in cui l'OGS non richieda lo svolgimento di prestazioni o le richieda in numero inferiore rispetto all'importo massimo del presente contratto, l'Impresa non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'OGS.

## **Articolo 5 – Condizioni generali del servizio**

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico-amministrativo, nell'offerta economica presentata in sede di gara e all'interno del presente contratto.

L'Impresa è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato.

L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'OGS di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

## **Articolo 6 – Modalità di esecuzione dei servizi**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto si rimanda integralmente a quanto disciplinato all'interno degli articoli 3, 5 e 6 del Capitolato tecnico-amministrativo.

## **Articolo 7 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 10 del Capitolato tecnico-amministrativo, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva mediante bonifico bancario eseguito in data 12/05/2023 avente causale "Garanzia definitiva - Servizio di supporto ai Responsabili Unici del Procedimento in materia di appalti pubblici - CIG 976416188D" per un importo pari a € 6.850,00 (euro seimilaottocentocinquanta/00).

L'OGS può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese derivanti da eventuali forniture eseguite d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto per cause dipendenti dall'Impresa; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'OGS senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'OGS; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'OGS, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di corretta esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

#### **Articolo 8 - Subappalto**

Il subappalto delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è vietato ai sensi dell'art. 12 del tecnico-amministrativo.

#### **Articolo 9 - Obblighi relativi al personale e alla sicurezza**

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le disposizioni relative al personale e alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Capitolato tecnico-amministrativo e dalle normative vigenti in materia.

#### **Articolo 10 - Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC**

Per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Impresa, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Nel caso in cui l'Impresa occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente

contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Impresa stesso è obbligato a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Impresa stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Nel caso in cui l'Impresa occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Impresa stessa è obbligata a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

l'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

l'Impresa è tenuta a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Impresa di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR e PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

**Articolo 11 - Fatturazione, pagamenti e adeguamento dei prezzi**

La fatturazione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti derivati dal presente contratto di accordo quadro dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto dagli artt. 5 e 11 del Capitolato tecnico-amministrativo.

L'Impresa dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. A tal fine la stessa dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'OGS, tutti i dati richiesti dalla citata Legge.

### **Articolo 12 - Risoluzione contrattuale**

L'OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del Capitolato tecnico-amministrativo, fatto salvo il diritto al contraddittorio.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente del servizio oggetto del presente contratto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 14 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Articolo 15 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico-amministrativo e nei suoi Allegati ed alle leggi vigenti in materia.

- A. Allegato A: Capitolato tecnico-amministrativo;
- B. Allegato B: Offerta Tecnica;
- C. Allegato C: Offerta Economica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico, li 17/05/2023

l'OGS

Appaltiamo S.r.l.

---

---

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile l'Impresa dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14.

Letto, confermato e sottoscritto.

Appaltiamo S.r.l.

---